



**Alle Commissioni
VI Finanze e X Attività produttive
Camera dei Deputati**

Proposte di modifica ed integrazione dell'AC. 2461, conversione del DL 23/2020 recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e procedurali”*

Roma, 4 maggio 2020

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

FEDERAZIONE NAZIONALE CHIMICI E FISICI

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI
AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

SOMMARIO

•	ARTICOLO 1. (MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE)	5
•	ARTICOLO 1 BIS (FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI A VALERE SUL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA)	5
•	ARTICOLO 8-BIS. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DI TITOLARI DI STUDI PROFESSIONALE E PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICA OPERANTI NEI CANTIERI EDILI)	6
•	ARTICOLO 12 BIS (ESTENSIONE AI LAVORATORI AUTONOMI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA, C.D. FONDO GASPARRINI)	7
•	ARTICOLO 18. (SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI)	8
•	ARTICOLO 18-BIS (ABOLIZIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO PER ESERCENTI ARTI O PROFESSIONI SOTTOPOSTI A REGIME DI FATTURAZIONE ELETTRONICA)	10
•	ARTICOLO 18-TER (SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE)	10
•	ARTICOLO 18-QUATER (SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLA ROTTAMAZIONE-TER E AL SALDO E STRALCIO)	11
•	ARTICOLO 18-QUINQUES (CRITERI DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DEL REDDITO DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ PROFESSIONALI)	12
•	ARTICOLO 18-SEXIES (MODIFICA AL C.D. REGIME FORFETARIO PER I TITOLARI DI PARTITA IVA)	13
•	ARTICOLO 18-SEPTIES (DEDUCIBILITÀ STRAORDINARIA DELLE SPESE PREVIDENZIALI PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI)	13
•	ARTICOLO 24-BIS (DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI SUPER-AMMORTAMENTO E IPER-AMMORTAMENTO)	14
•	ARTICOLO 30-BIS. (CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI)	15
•	ARTICOLO 41-BIS. (CREDITO DI IMPOSTA PER PRESTAZIONI DI LAVORO AGILE)	16
•	ARTICOLO 42-BIS (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA)	17
•	ARTICOLO 42-TER (SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA)	18
•	ARTICOLO 42 QUATER (PAGAMENTI DELLA PA AI FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI)	19
•	ART. 42-QUINQUES (SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA)	19

- **ART. 42-SEXIES (COMPENSAZIONE DEI DEBITI FISCALI CON I CREDITI PER SPESE, DIRITTI E ONORARI SPETTANTI AGLI AVVOCATI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO).....20**
- **ART. 42-SEPTIES (DOMANDA DI LIQUIDAZIONE E DECADENZA DEL DIRITTO PER TESTIMONI, AUSILIARI DEL MAGISTRATO E AVENTI TITOLO ALLE TRASFERTE)21**
- **ART. 42-OCTIES (ADEGUAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI PERITI, CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI E TRADUTTORI PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE”)22**
- **ART. 42-NONIES (SISMABONUS E ECOBONUS)23**

Articolo 1. (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

EMENDAMENTO

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole "liberi professionisti" sono inserite le seguenti parole: "esercenti l'attività in forma individuale o associata".

Relazione illustrativa

L'emendamento specifica che possono accedere alle garanzie anche gli studi associati e non solo i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che esercitano l'attività in forma individuale.

Articolo 1 bis (Finanziamento a fondo perduto per le persone fisiche esercenti arti e professioni a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza)

EMENDAMENTO

All'art. 1 si aggiunge il seguente art. 1 bis

*1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito **per i liberi professionisti, compresi gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i lavoratori autonomi e le micro imprese** che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti, di cui al presente comma, **di un finanziamento una tantum a fondo perduto pari ad almeno Euro 5.000.***

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione del finanziamento di cui al comma 1.

3. Il finanziamento di cui al primo comma è compatibile con la cassa integrazione straordinaria prevista per i dipendenti dei soggetti di cui al presente articolo.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo..

Articolo 8-bis. (Disposizioni in materia di responsabilità di titolari di studi professionale e professionisti dell'area tecnica operanti nei cantieri edili)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: "Articolo 8-bis. (Disposizioni in materia di responsabilità di titolari di studi professionale e professionisti dell'area tecnica operanti nei cantieri edili)

1. Sono esenti da responsabilità i titolari di studio professionale e i professionisti dell'area tecnica operanti nei cantieri edili per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da Covid-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico."

Relazione illustrativa

Nonostante i provvedimenti varati per favorire la continuità dell'attività lavorativa, nelle sue diverse configurazioni organizzative, durante la situazione di emergenza dovuta alla diffusione della pandemia da Covid-19, il legislatore non ha previsto una esplicita esenzione dalla responsabilità del titolare o dei titolari dello studio professionale né dei professionisti tecnici che operano nei cantieri edili.

Articolo 12 bis (Estensione ai lavoratori autonomi del Fondo di solidarietà mutui prima casa, c.d. Fondo Gasparrini)

EMENDAMENTI

All'art. 12 si aggiunge l'art 12 bis (Estensione ai lavoratori autonomi del Fondo di solidarietà mutui prima casa, c.d. Fondo Gasparrini)

All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", c.d. "Fondo Gasparrini") sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al titolo dell'articolo 54 dopo le parole "Fondo Gasparrini" si aggiungono le parole "ed estensione dei benefici del Fondo ai mutui accessi da persone fisiche esercenti arti e professioni per l'acquisto di immobili di categoria catastale A/10"

- Al comma 1 lettera a) dopo le parole "liberi professionisti" si aggiungono le parole "ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1991, n 509 e 10 febbraio 1996, n. 103,"

- Al comma 1 lettera a) dopo le parole "21 febbraio 2020" si aggiungono le parole "rispetto alla media trimestrale dell'anno 2019"

- Al comma 1 lettera a) dopo le parole "della domanda" si aggiungono le parole "e il 21 febbraio 2020"

- Al comma 1 lettera a) dopo le parole "superiore al 33%" sono eliminate le parole "del fatturato dell'ultimo trimestre 2019"

- Al Comma 2 dopo le parole “intermediari bancari o finanziari” si aggiungono le parole “per l’acquisto di prima casa o per l’acquisto di un immobile di cat. A/10 adibito a studio per lo svolgimento dell’attività professionale”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta mira a far sì che al Fondo di solidarietà mutui prima casa possano accedere anche le persone fisiche esercenti arti o professioni che abbiano acceso un mutuo per l’acquisto di un immobile di categoria catastale A/10 adibito a studio professionale e che si trovino in difficoltà nel pagamento delle relative rate a causa di fermo o riduzione dell’attività professionale determinata dall’epidemia da Covid-19.

Articolo 18. (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

EMENDAMENTO

1. All’articolo 18:

a) nel comma 1, alla lettera a) le parole “23 e 24” sono sostituite dalle seguenti: “23, 24, 25 e 25-bis”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente “2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.”;

c) nel comma 3, alla lettera a) le parole “23 e 24” sono sostituite dalle seguenti: “23, 24, 25 e 25-bis”;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.”;

e) al comma 5:

1) nel primo periodo, le parole: “da 1 a 4” sono sostituite dalle seguenti: “da 1 a 4-bis”;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bise 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.”;

f) al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.”;

g) al comma 7, le parole: “entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021”;

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.”.

Relazione illustrativa

L'emendamento estende la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d'imposta – già prevista dalle lettere a) dei commi 1 e 3 dell'articolo 18, per le sole ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati – a quelle sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, di cui rispettivamente agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600(cfr. lettere a) e c), comma 1, dell'emendamento).

L'emendamento estende altresì la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale effettuate in qualità di sostituti d'imposta nonché all'imposta sul valore aggiunto anche per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato abbiano subito un diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33per cento o il 50 per cento – a seconda se i ricavi o compensi del periodo di imposta precedente a quello

incorso alla data di entrata in vigore del presente decreto siano, rispettivamente, non superiori ovvero superiori a 50 milioni di euro – nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Ne consegue che al fine di potersi avvalere della sospensione dei predetti versamenti per il periodo da giugno a settembre 2020, la verifica della condizione del calo del fatturato/corrispettivi andrà effettuata una sola volta confrontando i dati del trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto a quelli dello stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per tali soggetti, l'emendamento sospende, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (cfr. lettere b) e d), comma 1, dell'emendamento) ed ulteriori versamenti in autoliquidazione.

Articolo 18-bis (Abolizione della ritenuta d'acconto per esercenti arti o professioni sottoposti a regime di fatturazione elettronica)

EMENDAMENTO

L'articolo 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi) è seguito dall'art. 18 bis così formulato:

1. E' abrogato l'obbligo di ritenuta di acconto di cui all'art.25 del DPR600/1973 e ss.mm.ii. per tutti i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica di cui alla Direttiva 2006/112 / CE, modificata dalla Direttiva 2010/45/UE.

Articolo 18-ter (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente: "Articolo 18-ter (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi

locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.”.

Relazione illustrativa

L'emendamento prolunga di quattro mesi, fino al 30 settembre 2020, il periodo sospensione dei termini dei versamenti dei carichi affidati agli agenti della riscossione di cui al comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 già fissato dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Viene anche chiarito che la sospensione in oggetto si applica anche alle somme affidate ai soggetti incaricati della riscossione dei tributi locali. Per quanto concerne la ripresa della riscossione dei versamenti sospesi, viene previsto che gli stessi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Viene altresì confermato che non si procede al rimborso di quanto già versato.

Articolo 18-quater (Sospensione dei termini relativi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 18-ter è inserito il seguente: “Articolo 18-quater (Sospensione dei termini relativi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 3 è sostituito dal seguente “Sono differiti al 31 gennaio 2021 i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché i termini di versamento del 31 marzo 2020 e del 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I versamenti delle rate di cui al periodo precedente possono essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.”

Relazione illustrativa

L'emendamento estende alla rata in scadenza al 31 maggio 2020 della c.d. “rottamazione-ter” la proroga già prevista dall'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per il termine di versamento di quella in scadenza al 28 febbraio 2020. Analoga estensione è riconosciuta per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 del c.d. “saldo e stralcio” rispetto alla proroga, già prevista dal medesimo comma 3, della rata in scadenza al 31 marzo 2020.

Per i c.d. “riammessi” alla rottamazione, vengono inoltre incluse nella sospensione dei versamenti in oggetto anche le rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Per quanto concerne la ripresa della riscossione, l'emendamento differisce inoltre al 31 gennaio 2021 il termine di versamento delle rate della c.d. “rottamazione-ter” in scadenza il 28 febbraio e il 31 maggio 2020 e delle rate del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2020.

L'emendamento prevede infine che i versamenti delle rate prorogate al 31 gennaio 2021 possono anche essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021, senza possibilità di richiedere il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Articolo 18-quinquies (Criteri di calcolo per la riduzione del reddito degli esercenti attività professionali)

EMENDAMENTO

- 1. Modifica del Decreto Interministeriale del 28.03.2020 punto b) come segue
b) per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento della redditività del trimestre 2020, rispetto al reddito del corrispondente trimestre 2019. A tal fine la diminuzione di redditività è individuabile come la maggiore tra quelle calcolate applicando i seguenti criteri:*

- *secondo il principio di fatturazione, come differenza tra il fatturato trimestrale rispetto all'anno precedente,*
- *secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività, rispetto all'anno precedente.*

Articolo 18-sexies (modifica al c.d. regime forfetario per i titolari di partita IVA)

EMENDAMENTO

1. Modifica dell'art.1 comma 54 della L.190/2014 sostituendo le parole "non superiori a euro 65.000" con le parole "non superiori a euro 100.000"
2. Introduzione del comma 54bis all'art.1 della L.190/2014 con la seguente formulazione.
54bis. Il regime forfetario di cui al comma 54 e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, si applica anche ai professionisti organizzati in Studi Associati applicando il limite dei compensi previsti ai singoli componenti dello Studio Associato.
3. Modifica della tabella di cui all'allegato 2 della L145/2018 sostituendo l'indicatore di redditività di cui al progressivo 8 per le Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (codici Ateco (64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)) viene modificato come segue: per fatturati fino a 65.000€ sostituire l'indice 78% con 39%; per fatturati compresi tra 65.000€ e 100.000€ inserire indice pari a 58%

Articolo 18-septies (deducibilità straordinaria delle spese previdenziali per le persone fisiche esercenti arti e professioni)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 18 sexties è introdotto l'articolo 18-septies formulato come segue:

1. Per il triennio 2020-2022 viene istituito bonus di deducibilità delle spese previdenziali dal 100% al 200% per l'anno 2020 e dal 100% al 150% per gli anni 2021-2022 a favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni.

Articolo 24-bis (Differimento di termini in materia di super-ammortamento e iper-ammortamento)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente: "Articolo 24-bis. (Differimento di termini in materia di super-ammortamento e iper-ammortamento e introduzione del super-ammortamento per gli esercenti arti e professioni)

1. Il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'effettuazione degli investimenti ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021."
2. Per gli esercenti arti e professioni è reintrodotta per il periodo 2020-2022 l'ammortamento maggiorato del 40% per i beni strumentali, informatici (hardware e software) funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa in sostituzione del credito d'imposta al 6% introdotto con Legge di bilancio 2020.

Relazione illustrativa

L'emendamento, tenuto conto che l'emergenza epidemiologica in corso sta provocando blocchi o comunque forti limitazioni nelle attività produttive e negli spostamenti delle persone, al fine di evitare la perdita delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. super-ammortamento), nonché dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. iper-ammortamento), proroga i termini per l'effettuazione degli investimenti previsti ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi, rispettivamente, dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 per il super-ammortamento e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per l'iper-ammortamento. In particolare, i termini prorogati si riferiscono ai casi in cui entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine relativo all'investimento agevolabile risulta accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Articolo 30-bis. (Credito d'imposta per botteghe e negozi)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente: "Articolo 30-bis. (Credito d'imposta per botteghe e negozi)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Credito d'imposta per il canone di locazione per botteghe, negozi, studi professionali e società professionali";

b) al comma 1:

1) dopo le parole: "attività d'impresa" sono aggiunte le seguenti: "arti, o professioni, anche svolte in forma societaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente";

2) le parole "del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1" sono sostituite dalle seguenti: "dei canoni di locazione, dei canoni di leasing o delle rate di mutuo e delle spese di gestione dell'immobile (IMU, raccolta rifiuti, bollette energia elettrica, acqua potabile e gas metano, assicurazione immobile), relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività.";

3) è aggiunto infine il seguente periodo: "Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."

Relazione illustrativa

L'emendamento estende il campo di applicazione del credito d'imposta del 60 per cento riconosciuto, ai sensi dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sul canone di locazione relativo al solo mese di marzo 2020 e per i soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). L'applicazione della norma e della misura di sostegno deve essere estesa, inoltre, almeno agli immobili rientranti nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati).

Sotto il profilo soggettivo, il credito d'imposta viene esteso agli esercenti arti e professioni, anche in forma societaria (Società tra professionisti, società di ingegneria e società di professionisti, costituite nelle forme previste dalle vigenti

normative). L'ambito oggettivo viene anch'esso ampliato alle spese di gestione (canoni di affitto, rate di leasing immobiliare o rate di mutuo, spese bollette, IMU, tassa rifiuti, assicurazione immobile) di tutti gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività, anche se rientranti tra quelli a destinazione abitativa di cui alla categoria catastale A. L'emendamento riconosce altresì il credito d'imposta anche nel caso di affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Quanto al profilo temporale, viene stabilito che il credito d'imposta sia applicabile ai canoni di locazione/affitto relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020.

Articolo 41-bis. (Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente: "Articolo 41-bis. (Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro che attivano a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione del lavoro in modalità agile.

2. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede _____".

Relazione illustrativa

L'emendamento consente ai datori di lavoro di far fronte ai costi sopravvenuti per l'acquisto di beni e servizi (es.: personal computer, monitor, stampanti, servizi internet, ecc.) necessari allo svolgimento delle attività di lavoro dipendente in modalità agile e/o a distanza.

Pertanto, ai datori di lavoro che hanno attivato a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 viene riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta

nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione delle predette prestazioni lavorative. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Viene infine previsto che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui, rispettivamente, agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 42-bis (Disposizioni in materia di Cassa Integrazione in Deroga)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 42 si aggiunge l'art. 42 bis (Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga)

All'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:

- Al comma 1 le parole «*nove settimane*» sono sostituite con le parole «*dodici settimane*».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta si pone l'obiettivo di prolungare oltre le 9 settimane originariamente previste del DL 18 2020 il ricorso, soprattutto da parte degli studi professionali con meno di 5 dipendenti e, più in generale, da parte delle strutture produttive di ridotte dimensioni, della Cassa Integrazione in deroga, nella piena consapevolezza che il protrarsi dell'epidemia renderà insufficiente l'utilizzo della CIG per 9 settimane. Si propone pertanto sin da ora di prevedere un periodo di utilizzo di tale strumento non superiore alle 12 settimane.

Articolo 42-ter (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 42 bis si aggiunge l'art. 42 ter (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

All'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Dopo il comma 5 si aggiunge il seguente comma 6 "Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi del consiglio di Amministrazione, corredata da nota tecnica attuariale, ed in deroga ai vincoli di bilancio e di destinazione d'uso dei fondi di riserva, ad erogare provvidenze straordinarie ai professionisti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività."

- Dopo il comma 6 si aggiunge ex novo il seguente comma 7 "Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni trenta dall'invio, salvo rilievi motivati."

- Dopo il comma 7 si aggiunge ex novo il seguente comma 8 "All'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021"

Articolo 42 quater (Pagamenti della Pa ai fornitori e prestatori di servizi)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 42-ter si aggiunge l'articolo 42 quater

All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al titolo della rubrica dopo le parole “*contratti pubblici*” si aggiungono le parole “*Disposizioni in materia di pagamenti della PA*”

- Il comma 2 è sostituito dal seguente: “*Si dispone un termine perentorio per il pagamento di corrispettivi da parte delle PPAA ai professionisti non superiore a 60 giorni, sia per i lavori completati e consegnati sia per gli acconti stabiliti nei contratti*”.

-Il comma 2 è seguito dal comma 2 bis formulato come segue “all’art 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50 e successive modificazioni, dopo le parole “Sul valore del contratto d’appalto” si aggiungono le parole “e del contratto per incarico affidato a professionisti”.

Art. 42-quinquies (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

EMENDAMENTI

All’Art. 42 quater si aggiunge l’arti 42 quinquies (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

All’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18del (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1 le parole “15 aprile 2020” sono sostituite dalle parole “30 ottobre 2020”
- Al comma 2 le parole “15 giugno 2020” sono sostituite dalle parole “30 dicembre 2020”.

Art. 42-sexties (Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato)

EMENDAMENTI

Dopo l'articolo 42-quinquies si aggiunge l'arti 42-sexties (**Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato**)

All'art. 1 del D.M. 15 luglio 2016 - Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174 (Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato) sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1: “Oggetto: il presente decreto disciplina le modalità con le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli avvocati *ed i consulenti tecnici* che vantano crediti per spese, diritti e onorari *avvocati*-, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti ovvero anche ai sensi dell'articolo 83 *nonché anche a quelli sorti ai sensi dell'art. 49* e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, *in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002*, possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La richiesta è di equiparare al Consulente Tecnico/Perito la possibilità di compensazione dei debiti fiscali in analogia a quanto previsto per gli avvocati.

Considerato che la discrasia era già nota, tanto è vero che la *ratio* del decreto emanato (ma solo per gli avvocati) andava a supplire tale carenza,

L'ingresso nell'attività processuale del sapere e delle competenze tecniche specialistiche costituisce un fenomeno in espansione, essendo cresciuta nella prassi giudiziaria la consapevolezza della necessità e dell'indispensabilità di apporti cognitivi o esecutivi provenienti da soggetti diversi dal giudice. Nello specifico sempre più spesso il Consulente Tecnico ed il Perito vengono chiamati quali ausiliari del magistrato. Riferendosi al procedimento penale, gli onorari e le spese sostenute dal professionista vengono liquidate dal magistrato e pagate dalla Ragioneria dello stato analogamente a quelle degli avvocati che prestano servizio per i soggetti ammessi al gratuito patrocinio. Il flusso operativo delle attività che i Consulenti Tecnici devono porre in essere per essere pagati, in forma semplificata è il seguente: conferimento d'incarico; deposito elaborato e contestuale istanza di liquidazione; emissione del decreto di liquidazione da parte del magistrato; formalità presso l'ufficio spese del Tribunale ed emissione di fattura elettronica; passaggio al funzionario delegato per il pagamento; pagamento (salvo copertura del relativo capitolo di spesa). La prassi consolidata, tranne rare eccezioni, comporta un netto scollamento tra le (giuste) aspettative del professionista (che a seguito dell'espletamento del proprio necessario ed importante contributo si attende di essere pagato in tempi ragionevoli) e la realtà dei fatti. L'iter comporta sovente una lunga dilazione dei pagamenti ed in alcuni casi anche superiori a 2-3 anni.

Art. 42-septies (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)

EMENDAMENTI

Dopo l'Art. 42 sexties si aggiunge l'arti 42 septies (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)

All'art. 71 comma 1, DPR 30 maggio 2002, n. 115, (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte) sono apportate le seguenti modificazioni:

“Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze

agli ausiliari del magistrato, ~~sono corrisposte~~ *sono liquidate entro 30 giorni dalla a domanda degli interessati*, presentata all'autorità competente ai sensi degli artt. 165 e 168.

Il magistrato pronuncia la sentenza dopo l'attestazione dell'avvenuta corresponsione delle suddette spettanze".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La remunerazione riferita alle prestazioni professionali dei tecnici prestati al contenzioso giudiziario avvenga in tempi ragionevoli da parte degli obbligati al pagamento.

Art. 42-octies (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale")

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 42-septies si aggiunge l'art. 42-octies (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale)

All'articolo 1, comma 1 D.M. 30 maggio 2002 ("Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale" sono apportate le seguenti modificazioni:

"Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro ~~44,68~~ *44,04* per la prima vacanza e di euro ~~8,15~~ *24,45* per ciascuna delle vacanze successive".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La tariffa vigente oraria inferiore a 5,00 euro/ora è inadeguata in quanto era già sottostimata in sede di aggiornamento al costo della vita al momento dell'emanazione del D.M. nel 2002. Pertanto in attesa di un più organica definizione di un equo compenso, l'adeguamento proposto può considerarsi un'azione ormai indispensabile, pur transitoria, per il tipo di prestazione professionali richiesta dall'autorità giudiziaria.

Art. 42-nonies (Sismabonus e ecobonus)

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 42-opties si aggiunge l'art. 42-nonies:

1. A partire dal 1° gennaio 2020 per gli interventi edilizi, di cui agli articoli 14 e 16, commi da 1-bis a 1-octies, come inserito nel successivo comma 2, lett.b, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2013, n. 90, le detrazioni possono essere ripartite in quote annuali di pari importo, variabili, a scelta dall'avente diritto, da una ad un massimo di dieci. La stessa facoltà è riconosciuta anche ai fornitori che hanno anticipato le detrazioni sotto forma di sconto sul corrispettivo ed, in ogni caso, ai cessionari dei crediti d'imposta corrispondenti alle agevolazioni di cui ai suddetti articoli.

2. Al decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n.90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3.1, dopo le parole "di primo", aggiungere le seguenti "e secondo";

b) all'articolo 16, dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente:

"1-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari".

Relazione illustrativa

Per fronteggiare l'attuale emergenza da Coronavirus, che si sta ripercuotendo sull'economia in generale e sul settore in particolare, si propone di massimizzare le

modalità di utilizzo delle detrazioni connesse ai lavori di recupero dell'esistente in chiave energetica ed antisismica, *Ecobonus* e *Sismabonus*, ammettendone la fruibilità in tutte le forme potenzialmente applicabili, ossia detrazione, credito d'imposta cedibile e sconto in fattura.

Per questo, è necessario ampliare l'ambito applicativo dello sconto in fattura, oggi limitato dalla legge 160/2019 – legge di Bilancio 2020 ai soli interventi energetici di ristrutturazione importante di primo livello (di cui al Decreto del Mise 26 giugno 2015), eseguiti su parti comuni condominiali di importo almeno pari a 200.000 euro, agevolati con la detrazione cd. "*Ecobonus*".

In merito, occorre prevedere l'applicabilità dello sconto anche per gli interventi di riqualificazione energetica di secondo livello, sempre su parti comuni condominiali, e di importo pari o superiore a 200.000 euro.

Inoltre, è necessario reintrodurre la possibilità di optare per lo "sconto in fattura" anche per i soggetti beneficiari della detrazione per lavori di sicurezza antisismica (cd. *Sismabonus*), sempre in caso di interventi di importo pari o superiore a 200.000 euro.

In più, per rendere immediatamente fruibili i bonus, è necessario consentirne l'utilizzo integrale in un solo anno, oppure ripartendone l'ammontare in più anni (sino ad un massimo di 10), a scelta del contribuente e in base alla sua capienza fiscale.

In sostanza, quindi, occorre:

- riconoscere la possibilità di fruire dei bonus (in qualsiasi forma utilizzata), con un periodo di recupero compreso tra 1 e 10 anni, secondo quanto scelto liberamente dal contribuente beneficiario;
- riammettere la possibilità di fruizione dell'*Ecobonus* e del *Sismabonus* anche sotto forma di "*sconto in fattura*".